

Nel procedimento incidentale sub 1 nella causa n. 18916/2019 R.G. promossa da M. M. (...) contro S. S. (...)

## **ORDINANZA**

Il giudice,

esaminato il fascicolo elettronico;

rilevato che con istanza incidentale le parti hanno concordemente chiesto disporsi A.T.P. in corso di causa e proposto di comune accordo il quesito da assegnare al C.T.U.; ritenuto che:

- può dunque emettersi ordinanza di nomina del C.T.U.;
- si discute di un immobile, sito nel Comune di ... (BO), via ..., costituito da un piano terra, piano primo con sovrastante sottotetto, ingresso indipendente e corte esclusiva, oltre al garage in un corpo di fabbrica separato; il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio ... con i mappali ... sub. ... (piani T, 1, 2), sub. ... (garage) e sub. ... (area cortiliva);
- è opportuno avvalersi delle speciali disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- la nuova udienza del procedimento incidentale si svolgerà secondo la modalità della trattazione scritta, ora prevista dall'art. 221, 2° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77;
- a fronte della concorde richiesta di A.T.P. e della formulazione di un quesito da assegnare al C.T.U. già predisposto di comune accordo tra le parti, e dunque un assenza di un contrasto tra le parti, non vi è sostanziale necessità di garantire il preavviso di trenta giorni;
- anche per quanto riguarda l'accettazione dell'incarico da parte del C.T.U. e il relativo giuramento, è opportuno avvalersi delle recenti previsioni legislative (art. 221, comma 8, d.l. cit. : <<8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico>>);



- le parti potranno nominare un CTP prima dell'inizio delle operazioni peritali (o, se lo riterranno opportuno, con la nota scritta autorizzata);
- la nuova udienza nel procedimento incidentale servirà dunque a verificare l'accettazione dell'incarico da parte del C.T.U. e dare i provvedimenti del caso;

## p.q.m.

- dispone C.T.U. sull'oggetto concordemente indicato dalle parti;
- **nomina** C.T.U. I'ing. ..., con studio in ..., ..., al quale assegna il seguente quesito:
- <<Esaminati gli atti, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, visitata ed ispezionata l'unita immobiliare oggetto del contratto preliminare di compravendita registrato a Bologna in data 25/02/2019 al n. 848 nonché espletata ogni altra opportuna indagine:</p>
- descriva il C.T.U. lo stato dell'unità immobiliare de quo, le opere ed interventi ivi effettuati, la presenza di impianti tecnici, la natura abusiva o meno di dette opere ed impianti, la presumibile epoca della loro realizzazione (recente o remota), nonché verifichi l'esistenza della necessaria certificazione di legge; provvedendo se necessario a redigere sommario schizzo planimetrico e rappresentazione fotografica;
- -accerti quindi il CTU: la sanabilità degli abusi eventualmente rilevati, le procedure necessarie alla sanatoria ed i relativi costi;
  - indicare ogni altro elemento utile per l'instaurato giudizio di merito;
  - promuova la conciliazione tra le parti.
- Il CTU prima di depositare la relazione finale, ne anticiperà i contenuti ai CTP coi quali discuterà delle conclusioni raggiunte; assegnerà ai CTP un breve termine per memorie scritte, di cui terrà conto nella relazione finale. Il CTU, oltre a depositare la relazione con modalità telematica, ne trasmetterà copia per posta elettronica al giudice, ai difensori e ai CTP>>;
- fissa la nuova udienza giovedì 29 ottobre 2020 ore 9,30 che si svolgerà secondo le modalità della trattazione scritta (come ora disciplinata dall'art. 221, 2° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77) e dunque senza comparizione fisica di parti, difensori e C.T.U.; in base all'art. art. 221, comma 8, d.l. cit., il C.T.U., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro il 16 ottobre 2020, dichiarerà se accetta l'incarico e in caso affermativo presterà giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli, indicherà quando e dove avranno inizio le operazioni peritali e il termine entro il quale depositerà la relazione peritale; i difensori delle parti, al fine di rendere più efficace l'azione del C.T.U., potranno depositare entro il 23 ottobre 2020 una estremamente sintetica nota scritta, articolata per punti, con la quale prendere posizione in ordine alle questioni in fatto (su cui il C.T.U. dovrà svolgere l'indagine tecnica e concentrare la propria attenzione), nominare il C.T.P. e formulare le istanze ai fini del prosieguo del processo;
- invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole grazie anche ai buoni uffici del C.T.U.: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi ai <u>difensori delle parti</u> e al <u>C.T.U. ing. ...</u>.

Bologna, 29 settembre 2020 Il giudice

Antonio Costanzo

